

STUDIO CANTONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

N. 39 DEL 25.06.2021

MODELLO 730/2021 e REDDITI PF 2021:

PRINCIPALI ONERI DETRAIBILI

Le detrazioni d'imposta riguardano alcune spese, come, ad esempio, quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, le quali possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da versare in quanto consentono di recuperare sotto forma di credito Irpef, il 19% (o altra percentuale prevista) della spesa sostenuta.

La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa sostenuta ed è solitamente pari al 19% o nella diversa misura espressamente prevista (ad esempio 19% per le spese sanitarie, 50% per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.).

Le spese/oneri detraibili devono essere quelle relative all'anno di imposta, cioè all'anno di produzione del reddito, quindi ad esempio per il 730/2021, che riguarda i redditi e i patrimoni prodotti o detenuti nel 2020, sarà proprio il 2020 l'anno in cui la spesa dovrà essere stata sostenuta.

In caso di incapienza, cioè quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta non può essere rimborsata.

Come già anticipato nella precedente circolare, la L. 160/2019 prevede che, a partire dal 2020, ai fini Irpef, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 Tuir e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D. Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari).

La disposizione suddetta non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Di seguito si riporta un elenco con i principali oneri detraibili con le eventuali limitazioni di detraibilità.

- **Le spese sanitarie del dichiarante e dei suoi familiari a carico o dei familiari non a carico ma affetti da patologie esenti;**

Franchigia 129,11 euro;

Gli oneri e spese come quelle sanitarie, premi di assicurazione, spese per la frequenza di corsi di istruzione, ecc. danno diritto alla detrazione anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico. In questo caso la detrazione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia che, invece, sono attribuite interamente ad un altro soggetto.

Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico: in quest'ultima ipotesi, le spese devono essere suddivise tra i genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute.

Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50%, devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se però un coniuge è fiscalmente a carico dell'altro, l'intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

Le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare non a carico. Massimale 6.197,48.

- **Le spese per i soggetti portatori di handicap, comprese quelle per i veicoli di soggetti disabili;**
massimale 18.075,99 euro.
- **Le spese per l'acquisto di cani guida per i ciechi;**
detrazione fruibile 1 sola volta in 4 anni, per le spese di mantenimento del cane spetta una detrazione pari a 1.000 euro.
- **Interessi per i mutui ipotecari passivi per l'acquisto della prima casa;**
massimale 4.000 euro.
- **Interessi per i mutui ipotecari passivi per costruzione della prima casa;**
massimale 2.582,28 euro.
- **Interessi per i mutui contratti nel 1997 per il recupero edilizio;**
massimale 2.582,28 euro.
- **Interessi mutui ipotecari per acquisto altri immobili stipulati prima del 1993;**
massimale 2.065,83 euro.
- **Interessi sui finanziamenti agrari o sui mutui agrari;**
fino al valore dei redditi dei terreni.
- **Spese di istruzione;**
 - primo ciclo istruzione per l'infanzia e secondaria di secondo grado: massimale 800,00 euro per ciascun studente;
 - istruzione universitaria anche per i canoni di locazione degli studenti fuori sede (in quest'ultimo caso massimale euro 2.633,00 euro).
- **Spese asili nido;**
massimale euro 632,00 per ogni figlio.
- **Spese funebri;**

massimale 1.550,00 euro per decesso e non è più richiesta relazione di parentela tra il soggetto deceduto e il fruitore della detrazione.

- **Spese per addetti assistenza personale;**

massimale euro 2.100,00 (reddito entro 40.000,00 euro).

- **Spese per le attività sportive dei ragazzi;**

massimale 210,00 euro – ragazzi tra 5 e 18 anni.

- **Spese per l'intermediazione immobiliare;**

massimale euro 1.000,00.

- **Erogazioni liberali a favore di società sportive dilettantistiche, in favore della Biennale di Venezia, in favore delle società di mutuo soccorso e in favore di popolazioni vittime di calamità;**

- **Erogazioni liberali in favore di società che operano nel campo della musica, dello spettacolo o dell'arte;**

- **Spese veterinarie;**

franchigia 129,11 - massimale 500,00.

- **Erogazioni liberali in favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado;**

- **Spese per il riscatto degli anni di laurea;**

- **Premi per polizze infortuni, polizze vita, polizze invalidità permanente o per tutela soggetti invalidi;**

- massimale detraibile 530,00 euro per contratti a rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%;

- massimale detraibile 750,00 euro per contratti a rischio morte o finalizzati alla tutela con persone con disabilità grave;

- massimale detraibile 1.291,14v per contratti rischio non autosufficienza compimento attività quotidiana.

- **Premi per polizze contro le calamità naturali;**

Novità: Detrazione dal reddito il 90% della spesa per il premio assicurativo pagato per la polizza rischio calamità, nei casi di polizza contratta per la pratica di cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110%.

- **Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;**

- **Spese per soggetti affetti da DSA.**

Come detto sopra, ci sono oneri detraibili che permettono una detrazione ancora superiore al 19%. Per esempio le erogazioni liberali alle società No-Profit (Onlus), oppure le donazioni ai partiti politici

valgono in sede di dichiarazione dei redditi il 26% di detrazione. È tra il 30 ed il 35% la detrazione ammessa invece per le erogazioni liberali ad associazioni di volontariato, a fondazioni, enti locali come le Regioni, i Comuni oppure a Enti religiosi legalmente riconosciuti.

Una novità del 2021 riguarda la detrazione a scalare in base al reddito ovvero alcune spese possono godere della detrazione piena al 19% sono se il contribuente ha redditi fino a 120.000 euro. Per chi ha redditi superiori a 120.000 euro la detrazione spettante va a scalare fino ad azzerarsi nel momento in cui il reddito del contribuente supera 240.000 euro.

PRINCIPALI ONERI DEDUCIBILI

Gli oneri deducibili operano sul reddito imponibile, ossia, abbattano il montante reddituale sul quale va calcolata l'Irpef.

Nella sezione II del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate:

- a) le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
- b) le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.

Di seguito si riporta un elenco con i principali oneri deducibili:

- **Contributi previdenziali versati a casse professionali di appartenenza o all'INPS.** Si tratta dei contributi versati da imprenditori e professionisti per le loro attività autonome o imprenditoriali.
Rientrano in questa voce anche: i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti); i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe); i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”.
- **Gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato.** Importo stabilito dal giudice relativo all'assegno per il mantenimento del coniuge;
- **Contributo sugli immobili ai consorzi obbligatori per legge** (p. es., consorzio bonifica e canone concessione ex demaniale);
- **Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose;**
- **Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative;**

- **Le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute;**
- **Erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco;**
- **Rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri;**
- **Gli oneri dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare, per un importo non superiore a €. 1.549,37.**

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.

Avv. Loreta Bianco